



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 12 marzo 2010

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P.

RIUNIONE VENERDÌ 12 MARZO 2010

- 1) **Reclamo PROCURATORE FEDERALE** **ACCOLTO** e, per l'effetto, infligge la sanzione della squalifica di 2 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. avverso l'incongruità della sanzione inflitta all'A.C. Ancona S.p.A. a seguito di proprio deferimento per violazione dell'art. 4, comma 1, per responsabilità diretta nella violazione dell'art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S., in relazione all'allegato A) par. IV) lett. A) punto 2) del C.U. 142/A del 28.5.2009, ascritta ai signori Giorgio Paolo Raffaele Perrotti ed Enrico Pitocchi, Presidente e Amministratore Delegato dell'A.C. Ancona S.p.A., - note 4085//477pf09-10/SP/blp e 4117/478pf09-10/SP/blp del 19.1.2010 - (Delibera della Commissione Disciplina Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 18.2.2010)
- 2) **Reclamo F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.** La C.G.F. prende atto della **RINUNCIA** e dichiara estinto il procedimento. avverso la sanzione dell'inibizione fino all'8 marzo 2010 e l'ammenda di Euro 10.000,00 inflitta al Sig. Gabriele Oriali, seguito gara Internazionale/Sampdoria del 20.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 210 del 22.2.2010)

**3) Reclamo GENOA CRICKET AND RESPINTO
FOOTBALL CLUB**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 con diffida inflitta alla reclamante, seguito gara Juventus/Genoa del 14.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 211 del 22.2.2010)

4) Reclamo Sig. STEFANO PROTTI RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica fino al 18 aprile 2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 213 del 23.2.2010)

5) Reclamo Calciatore SCARLATO Gennaro PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione nella squalifica per 1 gara effettiva e l'ammenda di €5.000,00.

avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflittagli seguito gara Reggina-Frosinone del 28.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 2.3.2010)

6) Reclamo Calciatore STELLONE Roberto RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflittagli seguito gara Reggina-Frosinone del 28.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 2.3.2010)